

COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

1) Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate - anno 2016

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – preintesa del 27/2/2017
Periodo temporale di vigenza		01/01/2016- 31/12/2016
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica DOTT. Alberto Di Bella – Responsabile Ufficio unico del personale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione FP-CGIL, , DICCAP-SULPM e relative RSU Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, DICCAP-SULPM e relative RSU Firmatarie del contratto: _ FP-CGIL, DICCAP-SULPM e relative RSU
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) salario accessorio di parte stabile b) salario accessorio di parte variabile
adempimenti procedurali	Rispetto dell'iter	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì. È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.

e degli atti propedeutici e successivi alla convalidazione		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? L'OIV/Nucleo di valutazione ha verificato la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PEG)
Eventi e osservazioni =====		

II.2 Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DELLA INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE- ANNO 2016

INDICE

TITOLO I°- Disposizioni Generali

- DURATA E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE
- AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II°- Costituzione del fondo

- COSTITUZIONE DEL FONDO

TITOLO III°- Utilizzo delle risorse

ART. 1 PROGRESSIONE ECONOMICA

ART. 2 INDENNITA' DI COMPARTO

ART. 3 ALTRE INDENNITA'

3.1 INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO

ART. 4 FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

4.1 INDENNITA' RESPONSABILITA' ADDETTI URP

ART.5 FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

5.1 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' PERSONALE CAT. D

ART. 6 INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI

ART. 7 INDENNITA' DI RISCHIO

ART. 8 INDENNITA' DI DISAGIO

8.1 DISAGIO PER PARTICOLARI SITUAZIONI LAVORATIVE

ART. 9 INDENNITA' DI TURNO , REPERIBILITA,' RIPOSO COMPENSATIVO E MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE ORARIA

9.1 INDENNITA' DI TURNO

9.2 INDENNITA' DI REPERIBILITA'

9.3 RIPOSO COMPENSATIVO

9.4 MAGGIORAZIONI RETRIBUZIONE ORARIA

ART. 10 PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE/GRUPPI PER PROGETTI

10.1 PROGETTO SICUREZZA DEI CITTADINI

10.2 PROGETTO PRESENZA DELLE ISTITUZIONI

10.3 PROGETTO ACCRESCIMENTO SERVIZI ESISTENTI

TITOLO IV°- Fondi finalizzati

ART.11 FONDO PER SPECIFICHE ATTIVITA' E PRESTAZIONI

11.1 INCENTIVI LEGGE MERLONI

ART.12 SERVIZIO MENSA

TITOLO I°- Disposizioni Generali

Durata e interpretazione autentica delle clausole controverse

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016

Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori, per definire consensualmente il significato.

L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza, la clausola controversa.

Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Malalbergo, e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a 6 mesi.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).

TITOLO II°- Costituzione del fondo

La delegazione prende atto che il fondo risulta costituito come segue

€ 100.047,94 parte fissa

€ 45.615,48 parte variabile

€ 5.000,00 parte variabile art.15 lett.K CCNL 01/04/99

€ 145.663,42 TOTALE COSTO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA (si veda allegato 1).

Nell'importo di cui sopra, è previsto l'inserimento delle risorse di cui all'art. 15- c.2, per l'importo massimo corrispondente all'1,2% Monte Salari 1997 al netto della riduzione art.9 c.2 bis D.L.78/10)

TITOLO III°-Utilizzo delle risorse

Le parti convengono che l'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività di cui al Tit. II, sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente titolo.

Il presente contratto, nei limiti delle risorse previste, si intende rinnovato di anno in anno, fino alla sottoscrizione del successivo, salvo disdetta di una delle parti. Nelle more della contrattazione per l'anno successivo, si procederà alla liquidazione degli istituti finanziati con fondo stabile, verificata la permanenza delle condizioni e salvo conguaglio.

ART.1 PROGRESSIONE ECONOMICA (art. 17 c. 2 lett. B)

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono a carico del fondo.

Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.

ART. 2 INDENNITA' DI COMPARTO

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2013 dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art.33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22/01/2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 è da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Non sono a carico del fondo le risorse destinate al personale a tempo determinato relative a posti non ricoperti all'01/01/2002. Per l'anno 2016 l'ammontare dell'indennità di comparto finanziata con risorse decentrate stabili è pari a € 22.400,00

ART. 3 INDENNITA' AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO

3.1 INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO

In base all'art. 31 comma 7 del CCNL del 14/09/2000, al personale educativo degli asili nido spetta, oltre l'indennità professionale di € 464,81 annue lorde, un'indennità di € 61,97 mensili lorde, per dieci mesi di anno scolastico, con decorrenza 31/12/1999 e pertanto con esclusione dei mesi di luglio e agosto.

Tale indennità è riconosciuta ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato, con liquidazione mensile.

L'indennità di € 464,81 viene incrementata secondo la previsione dell'art. 6 del CCNL del 5/10/2001 (biennio economico) di € 340,86 a carico del fondo.

ART.4 FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI - INDENNITA' ADDETTI URP

4.1 INDENNITA' RESPONSABILITA' ADDETTI URP

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22/01/2004, e agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico, è prevista una indennità pro capite nella misura massima di €. 300,00 annui lordi, indipendentemente dal numero delle deleghe o dei compiti attribuiti. Tale indennità viene confermata anche per l'anno 2016 a € 25,00 pro capite mensili lordi .

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di: *riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza.*

.Descrizione della specifica responsabilità	Indennità mensile lorda
Ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 25,00
Ufficiale elettorale	€ 25,00
Addetto all'ufficio relazioni con il pubblico	€ 25,00

La stessa verrà riconosciuta unitamente allo stipendio, previo atto ricognitorio del responsabile competente per l'individuazione degli aventi diritto.

ART.5 FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI - I.P.R cat. D

5.1 INDENNITA' RESPONSABILITA' CATEGORIE D

Per l'anno 2016, vengono riconosciuti Euro 1.693,18 annui lordi, con decorrenza dal 01/01/2016, al dipendente di cat.D cui siano state attribuite con atto formale dal Responsabile di Settore competente, le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, (I.P.R.), e dall'art. 7 del CCNL del 9/5/2006, con particolare riferimento all'attività di sostituzione del Responsabile, in caso di assenza e/o impedimento.

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di: riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, continuità, fissità e ricorrenza.

La stessa verrà riconosciuta unitamente allo stipendio, previo atto ricognitorio del responsabile competente per l'individuazione degli aventi diritto.

ART. 6 - INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI

6.1 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI:

(Art. 36 CCNL del 14/9/2000)

Indennità attribuita all'istruttore contabile nominato economo comunale. Compete solo per le giornate in cui il dipendente è effettivamente in servizio .Viene confermato l'importo di 1,55 giornalieri.

ART. 7 - INDENNITA'RISCHIO

7.1 INDENNITA' DI RISCHIO

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL DEL 14/09/2000 è corrisposta al personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale,

Le parti confermano le condizioni di rischio già riconosciute presso l'Ente e precisamente:

-esecutore tecnico

- collaboratore professionale – notificatore autista (attualmente posti congelati)

Viene riconosciuta , a decorrere dall'anno 2014, l'indennità di rischio alla figura dell'assistente sociale.

L'indennità di rischio verrà corrisposta:

- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio come sopra menzionate;
- b) è quantificata in complessivi 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004)
- c) compete solo per il periodo di effettiva esposizione al rischio. La liquidazione avviene a consuntivo, con esclusione delle assenze per recupero orario.

ART. 8 – INDENNITA DI DISAGIO	€ 2.600,00
--------------------------------------	-------------------

8.1 DISAGIO PER PARTICOLARI SITUAZIONI LAVORATIVE

Viene richiamato l'art. 17 comma 2 lettera e) CCNL 01/04/1999 compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie B e C:

- n° 1 Coordinatore servizi ausiliari Cat. B1 per coordinamento del personale delle scuole dell'infanzia ;
- n° 1 Coordinatore Tecnico Manutentivo Cat. C per l'attività di pronto intervento prestata in orario flessibile in caso di segnalazioni di guasti e/o emergenze tecniche, con coordinamento del personale tecnico esecutore.
- Personale Sportello Socio-Scolastico e Ufficio relazioni con il Pubblico per attività svolta oltre che nella sede municipale anche presso gli uffici distaccati di Altedo

L'importo annuo pro capite è fissato per l'anno 2016 in € 300,00 per la categoria B ed in € 500,00 per la categoria C la cui liquidazione avverrà previa attestazione del Responsabile del settore competente e sarà calcolata tenendo conto delle assenze con esclusione delle assenze per recupero orario.

L'importo di € 1.800,00 destinato al Personale Sportello Socio-Scolastico e Ufficio relazioni con il Pubblico per attività svolta oltre che nella sede municipale anche presso gli uffici distaccati di Altedo sarà liquidato dai rispettivi Responsabili in base all'attività svolta dai dipendenti nella stessa giornata lavorativa in entrambe le sedi e quantificato in € 7,00 nel limite di € 300 per 2° settore ed € 1.500 per 5° settore.

ART. 9 – INDENNITA DI TURNO, REPERIBILITA', MAGGIORAZIONI E RIPOSO COMPENSATIVO
--

I seguenti istituti sono finanziati nell'ambito dei singoli progetti di cui all'articolo 10.

9.1 INDENNITA' DI TURNO

Indennità di turno (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000):

L'Amministrazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano, in relazione all'articolazione del servizio.

I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio di almeno 10 ore.

Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabili dall'art. 22 del CCNL del 14/09/2000.

L'indennità di cui al precedente punto viene corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio di turno.

Allo stato attuale risultano attivati i seguenti servizi articolati in turno:

- AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
- COLLABORATORI EDUCATIVI
- EDUCATRICI (solo per il servizio di nido estivo, come definito nel calendario educativo annuale)

Su detti servizi saranno verificati da parte dei Responsabili le effettive articolazioni e rotazioni al fine dell'erogazione dell'indennità come previsto dal CCNL.

Al personale che effettua servizi in turni viene applicato il regime delle 35 ore, come definito nell'accordo stralcio di cui alla deliberazione G.M. n. 75/2002.

9.2 INDENNITA' DI REPERIBILITA'

L'indennità di reperibilità verrà corrisposta ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del C.C.N.L.14/9/00 così come integrato dall'art. 11 del CCNL 5/10/2001.

In particolare:

- obbligo di reperibilità e in caso di chiamata obbligo del dipendente ad entrare in servizio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 minuti;
- in caso di chiamata le ore lavorate vengono retribuite con il compenso per lavoro straordinario o, a richiesta, con equivalente recupero, e non sono pertanto remunerate con l'indennità di reperibilità;
- la reperibilità è incompatibile con le ferie, congedi vari, infortuni, malattia, sciopero e qualunque altro istituto che copra l'intera giornata lavorativa;
- il servizio viene organizzato tenendo conto, in via prioritaria, della disponibilità del personale che, comunque, non può essere destinato a più di 6 turni nell'arco del mese.

Allo stato attuale risultano attivati i seguenti servizi di reperibilità:

REPERIBILITA' NEVE: servizio di pronta reperibilità per lo sgombero neve relativo al personale settore tecnico, come da prassi ormai consolidata, per il periodo dal 15 Novembre al 15 Marzo.

REPERIBILITA' POLIZIA MUNICIPALE

REPERIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI : denunce di decesso e servizi funerari in caso di 2 o più giorni festivi consecutivi.

9.3 RIPOSO COMPENSATIVO

(Art. 24 CCNL del 14/9/2000, art. 14 CCNL del 5/10/2001)

Quando il personale, per particolari ragioni di servizio, è chiamato a prestare attività lavorativa nel giorno coincidente con il riposo settimanale compete il riposo compensativo (pari alla prestazione eseguita) e la maggiorazione oraria del 50% per ogni ora di lavoro effettivamente prestata .

Non compete, quindi, l'indennità di turno e/o compensi per lavoro straordinario (art. 24 CCNL 14/9/00).

L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

9.4 MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE ORARIA

(Art. 24 CCNL del 14/9/2000, art. 14 CCNL del 5/10/2001)

Nel caso di lavoro ordinario notturno o festivo è dovuta una maggiorazione oraria della retribuzione nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo/notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

Tutte le indennità sopra riportate verranno corrisposte su base bimensile al personale interessato sulla base di idonea certificazione dei Responsabili dei Settori interessati.

ART.10 -PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE/GRUPPI PER PROGETTI

UTILIZZO RISORSE VARIABILI PER ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI O ACCRESCIMENTO ESISTENTI

Vengono incrementate le risorse variabili di cui all'art.31 co.3 del CCNL 22/1/2004 in applicazione dell'art. 15 co.5 del CCCNL 1/4/1999, in relazione ai seguenti nuovi servizi o accrescimento degli esistenti:

◆PROGETTO SICUREZZA DEI CITTADINI - € 20.900,00

L'Amministrazione comunale ha da sempre privilegiato il rapporto con l'utenza dando risposta alle esigenze dei cittadini. Come infatti si legge nel Programma di Mandato la tutela del Cittadino è priorità assoluta da perseguire come principale obiettivo. In questa ottica l'Amministrazione intende incrementare i fondi incentivante con l'utilizzo de risorse ex art. 15 comma 5 per le seguenti finalità:

- Progetto emergenze sul territorio

Modalità erogazione: indennità reperibilità art. 23 del CCNL 14/9/2000 e art. 11 CCNL 5/10/2001, art. 17 c.2 lett. a) CCNL 1.4.1999: erogazione annuale previa relazione del responsabile relativa ai servizi garantiti

- Progetto "Zona di controllo" Polizia Municipale

Modalità erogazione: indennità reperibilità art. 23 del CCNL 14/9/2000 e art. 11 CCNL 5/10/2001, art. 17 c.2 lett. a) CCNL 1.4.1999: erogazione annuale previa relazione del responsabile relativa ai servizi garantiti

Entrambi i progetti mirano a garantire la presenza degli operatori non possibile con le ordinarie risorse. La finalità è quella di garantire il presidio del territorio a scopo di prevenzione e sicurezza. Le risorse necessarie a tali funzioni non rientrano tra le ordinarie disponibilità dell'ente ed occorre quindi utilizzare risorse aggiuntive, uniche alternative sono l'affidamento all'esterno o la riduzione

◆PROGETTO PRESENZA DELLE ISTITUZIONI *- € 2.000,00

Questo progetto si riferisce ad attività istituzionali a cui l'Amministrazione intende dare ampio risalto nell'intento di accrescere l'immagine dell'Ente e delle Istituzioni Pubbliche.

Considerato che il personale di questa Amministrazione è particolarmente ridotto e che a supporto degli organi istituzionali non è inquadrato nessun dipendente, si ritiene necessario e giustificato il ricorso a progetti a supporto delle attività istituzionali necessarie sul territorio.

- SERVIZI/ MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Modalità di erogazione: art. 17 c.2 lett. a) CCNL 1.4.1999: erogazione annuale previa relazione del responsabile relativa ai servizi garantiti

◆PROGETTO ACCRESCIMENTO SERVIZI ESISTENTI - € 12.100,00

TITOLO IV°- Fondi finalizzati

ART. 11 FONDO PER SPECIFICHE ATTIVITA' E PRESTAZIONI

11.1 INCENTIVI LEGGE MERLONI

Le modalità di erogazione degli incentivi per la progettazione, sono contenute nel “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante la progettazione, ai sensi della L.109/94 e ss.mm.” approvato con deliberazione GC.n° 147 del 6/12/2010 e valido sino al 24.06.2014

Dal 25.06.2014 sono vigenti l’art. 13 e 13 bis del D.L. 90/2014 e pertanto le eventuali somme dovute, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento, verranno mantenute a bilancio.

ART.12 SERVIZIO MENSA

Il valore del buono pasto sostitutivo, fissato in € 10,00 sino al 30/9/2012, dal 1/10/2012 viene rideterminato in € 7,00 come previsto dall’art. 5, comma 7 del D.L.n° 95 del 6 Luglio 2012.

Il regolamento del servizio mensa per il personale dipendente, approvato con deliberazione G.M. n. 35/2001, viene confermato, con la specificazione che il Responsabile di Settore dovrà indicare il nominativo dei dipendenti aventi diritto al buono pasto, in considerazione della necessità di procedere alla tassazione di legge dei buoni pasto.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri descritti nel CCDI le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	35000
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali 47.528,39+8.167,77	52700
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	0,00
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	16720
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	2472,24
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	8900
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	5000
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	1400
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d’infanzia	5119
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	22400
Somme rinviate	952,18
Altro	
Totale	150663,42

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche:
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi, ci si attende un incremento della produttività del personale e un innalzamento quali-quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza.

Con riferimento all'articolo 4 del D.L 6 marzo 2014, n.16 e alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 Agosto 2014 questo Ente ha rispettato i vincoli di finanziari di genere contrattuale previsti:

-l'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999, particolarmente l'art. 15, comma 2 e 5, nonché tutte le altre successive disposizioni contrattuali che hanno consentito l'integrazione dei fondi (art.4, c. 1 e 2, CCNL 5 ottobre 2001; art. 32, c. 1, 2 e 7, CCNL 22 gennaio 2004; art. 4, c. 1 e 2, CCNL 22 febbraio 2006; art. 4 CCNL 14 maggio 2007; art. 8, c.2 e 3, CCNL 11 aprile 2008; art. 4, c. 2, CCNL 31 luglio 2009).

Malalbergo,

Il Presidente della delegazione trattante
Dott. Alberto Di Bella